

TAR Veneto: No Preavviso di Rigetto per Atti Urbanistici

Data pubblicazione: 19/10/2026

Autore: Rocco Caggiano

Contenuto

Il TAR Veneto chiarisce un punto fondamentale del diritto amministrativo: gli atti di pianificazione urbanistica non rientrano nell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 7 L. 241/1990.

La Sentenza del TAR Veneto sull'Urbanistica

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, con una recente e significativa pronuncia, ha delineato un importante chiarimento in materia di diritto amministrativo e pianificazione urbanistica. La decisione stabilisce che l'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, previsto dall'articolo 7 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, non trova applicazione per gli atti di pianificazione urbanistica. Questa pronuncia offre certezza giuridica agli enti locali e agli operatori del settore, distinguendo la natura degli strumenti urbanistici da quella dei provvedimenti amministrativi ordinari a carattere puntuale. La sentenza si pone come un punto di riferimento per l'interpretazione delle norme che regolano l'iter di formazione dei piani territoriali.

Il Contesto del Preavviso di Rigetto e la Legge 241/1990

L'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nota come Legge sul procedimento amministrativo, impone all'amministrazione l'obbligo di comunicare agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento di un'istanza prima dell'adozione del provvedimento finale. Questa fase, conosciuta come "preavviso di rigetto" o "comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento", mira a garantire il diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, consentendo loro di presentare osservazioni e documenti a difesa dei propri interessi entro un termine stabilito. La sua applicazione è ampia e riguarda la maggior parte dei provvedimenti amministrativi a carattere puntuale, volti a

incidere su posizioni giuridiche soggettive specifiche. La sentenza del TAR Veneto si inserisce in questo quadro normativo, specificando i limiti di tale applicazione in un ambito peculiare come quello urbanistico.

Implicazioni per la Pianificazione Urbanistica e gli Enti Locali

La decisione del TAR Veneto sottolinea la peculiarità degli atti di pianificazione urbanistica, come i Piani Regolatori Generali (PRG) o i Piani di Governo del Territorio (PGT). Questi strumenti, infatti, non hanno natura provvedimento singola e diretta, ma rappresentano atti di indirizzo e programmazione generale che definiscono l'assetto del territorio nel suo complesso, con effetti che si manifestano in via mediata e non diretta sulle singole proprietà. L'esclusione del preavviso di rigetto da tali procedimenti risponde all'esigenza di non rallentare ulteriormente processi già complessi e partecipati attraverso altre forme (come le osservazioni ai piani e la pubblicità degli atti), riconoscendo la loro natura di atti a contenuto generale e non puntuale. Ciò significa che i Comuni non saranno tenuti a inviare comunicazioni preventive individuali ai proprietari prima dell'approvazione di un piano urbanistico che potrebbe modificare la destinazione d'uso dei loro terreni, semplificando le procedure a vantaggio della celerità e della certezza nella definizione degli assetti territoriali, pur nel rispetto delle garanzie di partecipazione previste per la formazione dei piani.